



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO tel. 0341/363137
e-mail: lcic82600d@istruzione.it - www.stoppanicomprendivo.edu.it
codice Scuola: LCIC82600D codice fiscale: 92061380132



Criteria generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi -art. 30, c. 9, lettere b4) e b5) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 - (allegato n.3)

Richiamati gli artt. 10 ss. CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, circa i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5)), si rappresenta che allo stato attuale non si ravvisano le condizioni per l'attivazione di postazioni di lavoro a distanza. La possibilità è stata illustrata durante la assemblea del personale Assistente Amministrativo del giorno 24 settembre 2024 e non sono pervenute istanze.

Si ritiene di dover individuare i seguenti prerequisiti per l'accoglimento delle istanze:

- esperienza consolidata nell'esecuzione di compiti richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure e autonomia operativa
- capacità di utilizzo autonomo dei software e delle piattaforme digitali ministeriali e gestionali utilizzati dall'istituzione scolastica
- avere assolto agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro,

Si ritiene altresì di stabilire le seguenti precedenze nel caso di incompatibilità delle richieste

- a. lavoratori disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992
- b. lavoratori fragili individuati ai sensi del D.M. n. 4/2022
- c. lavoratori con figli disabili
- d. lavoratori con figli fino a 12 anni di età
- e. caregiver di cui all'art. 1, comma 255, Legge n. 205/2017

A parità di condizioni, si verificherà la concorrenza di diversi requisiti di priorità.

In caso di ulteriore parità, si utilizzerà il criterio della rotazione su base mensile.

In relazione alle modalità attuative, si specifica che

- a. È possibile addivenire alla stipula dell'accordo individuale per il lavoro agile e per il lavoro da remoto in ordine nei casi rispettivamente individuati all'interno del piano delle attività
- b. Si reputa adeguato stabilire il limite massimo di n° 2 unità di personale amministrativo collocato in lavoro a distanza al giorno purchè sia garantita la presenza di almeno una unità per settore alunni e settore personale, al fine di assicurare l'efficienza e la piena funzionalità dell'istituzione scolastica e di garantire il rapporto con il pubblico e con i fornitori
- c. È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza per non più di n° 1 giorni a settimana. Per situazioni straordinarie, su richiesta motivata del dipendente e previa verifica di compatibilità con le esigenze organizzative, è possibile concordare con il dirigente una diversa distribuzione delle giornate di lavoro a distanza stabilite nell'accordo individuale, fermo restando il limite dei giorni previsto nell'accordo, calcolato su base mensile trimestrale. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale verticale o misto, il numero di giorni è riproporzionato sulla base della percentuale di part-time prevista nel contratto individuale di lavoro
- d. L'accordo individuale ha la durata massima di un anno scolastico
- e. Gli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa sono di proprietà del lavoratore; possono essere assegnati dall'istituzione scolastica esclusivamente nel caso del lavoro da remoto.
- f. Il lavoro da remoto può essere svolto nella sola forma del telelavoro domiciliare, che

comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione

g. Soltanto per il lavoro agile, durante la fascia di contattabilità il dipendente è contattabile sia telefonicamente, sia tramite posta elettronica che tramite piattaforma Teams. La fascia di contattabilità è stabilita in n° ore 4 giornaliere, anche frazionabili in una fascia antimeridiana e in una pomeridiana. È possibile prevedere oscillazioni orarie in relazione alle esigenze organizzative e alla tipologia di attività svolta, da un minimo di n° 1 ore a un massimo di n° 2 ore.

Con riferimento alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out* (art. 30, c. 9, lettere b4), al fine di prevenire situazioni di isolamento e di favorire il senso di appartenenza e la motivazione, sono garantiti il costante collegamento tra il personale dell'istituzione scolastica e i lavoratori a distanza, un flusso comunicativo chiaro e la circolazione delle informazioni.